



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico | CAF Acli

# MANOVRA 2019

## DL 119/2018

Disposizioni urgenti in materia  
fiscale e finanziaria

24 ottobre 2018

*A cura di*

Luca Napolitano, Simonetta De Fazi, Roberta Piano



## L'accidentato percorso del Decreto fiscale

### Tutti gli sviluppi all'indomani delle polemiche sorte sulla presunta norma di "condono tombale"

Il Decreto fiscale, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di martedì 23 ottobre, è approdato in Gazzetta Ufficiale. Ci è arrivato dopo l'ultima turbolenta settimana di polemiche sorte all'indomani della presunta "manina politica" che a detta del vice-premier Luigi Di Maio avrebbe adulterato l'articolato originario con l'aggiunta, a posteriori, di una norma mai concordata durante il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, riguardante non solo l'ipotetico condono fiscale ma anche l'impunità penale per gli evasori con capitali detenuti all'estero (il discusso articolo 9 del testo).

E in effetti, il Consiglio dei Ministri convocato successivamente in data 20 ottobre 2018 è servito proprio a sciogliere i dubbi interpretativi riguardo allo specifico passaggio normativo dove si paventava la possibilità, per i capitali esteri, di godere della doppia uscita di sicurezza sia sul piano fiscale che su quello penale (per i cosiddetti reati tributari). Dello scarno e ben poco esaustivo comunicato stampa del 20 ottobre diramato da Palazzo Chigi, c'è tuttavia da segnalare il passaggio sulla rettifica dell'articolo 9 del Decreto fiscale, che ne annuncia appunto una nuova formulazione "in materia di dichiarazione integrativa speciale (...) al fine di evitare dubbi interpretativi sul relativo ambito di applicazione".

In sostanza Palazzo Chigi ha posto in rilievo la volontà del Governo di riformulare il suddetto articolo 9, escludendo di fatto la possibilità per i soggetti che hanno "nascosto" capitali all'estero di godere di scappatoie sia legali che fiscali tramite la presentazione "riparatoria" di modelli integrativi "nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo (...) e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato".

Così come già risultava dall'ultima bozza del decreto [diffusa online da Il Sole 24 Ore](#) qualche giorno prima della pubblicazione in GU, l'articolo 9 recante disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale, stabilisce che "fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare (...) le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo (cioè per chi ha presentato una dichiarazione con un imponibile fino a 100mila euro, ndr), ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma".



Ebbene, a chiarimento dei dubbi e delle polemiche sorte nei giorni successivi al CdM del 15 ottobre, la nuova versione dell'articolo 9 licenziata dall'Esecutivo in data 20 ottobre, e adesso pubblicata in GU, specifica al comma 8 che la procedura della dichiarazione integrativa "non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato". Quindi in sostanza non ci sarà più nessuna copertura, nessuno "scudo", sia per i reati tributari sia per i reati legati a riciclaggio o autoriciclaggio.

Nuove polemiche però si stanno aprendo sul versante delle risorse messe a copertura degli oneri, in buona parte derivanti dalla riduzione delle dotazioni dei Ministeri. Ma di questo si parla più avanti.

[DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119](#)

**Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.** (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018).  
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2018

## ARTICOLATO

### TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE

- Art. 1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
- Art. 2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
- Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
- Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
- Art. 5. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea
- Art. 6. Definizione agevolata delle controversie tributarie
- Art. 7. Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti
- Art. 8. Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
- Art. 9. Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

#### CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI INNOVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO

- Art. 10. Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica
- Art. 11. Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
- Art. 12. Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
- Art. 13. Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
- Art. 14. Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA
- Art. 15. Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
- Art. 16. Giustizia tributaria digitale

#### CAPO III - ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

- Art. 17. Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
- Art. 18. Rinvio lotteria dei corrispettivi



Art. 19. Disposizioni in materia di accisa

Art. 20. Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI**

Art. 21. Ferrovie dello Stato

Art. 22. Fondo garanzia e FSC

Art. 23. Autotrasporto

Art. 24. Missioni internazionali di pace

Art. 25. Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Art. 26. Disposizioni finanziarie

Art. 27. Entrata in vigore

## **ALLEGATI**

Elenco 1. Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri



## Le principali misure

### Rottamazione-ter (art. 3)

La cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Dopo la prima e la seconda rottamazione, se ne introduce una terza che dà la possibilità di ridefinire in una forma ulteriormente agevolata i debiti erariali relativi alle cartelle affidate all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il debitore dovrà manifestare la propria volontà di adesione entro il 30 aprile 2019. Le condizioni agevolate prevedono:

- azzeramento delle sanzioni;
- azzeramento degli interessi di mora;
- possibilità di versare il debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- possibilità di suddividere il versamento in 10 rate consecutive di pari importo lungo un arco di 5 anni, pagando un interesse ridotto del 2% l’anno;
- compensare i debiti tramite eventuali crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre. L’art. 3 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

### Saldo e stralcio dei debiti fiscali fino a 1.000 euro (art. 4)

I debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge presentino un importo residuo complessivo non superiore a 1.000 euro sono automaticamente annullati.



## Forme di “definizione agevolata” (artt. 1, 2, 5, 6 e 8)

Si prevedono le seguenti forme di definizione agevolata:

- **Sui processi verbali di constatazione.** È consentita la regolarizzazione di violazioni constatate in materia di:
  - a. imposte sui redditi e relative addizionali,
  - b. contributi previdenziali e ritenute,
  - c. imposte sostitutive,
  - d. imposta regionale sulle attività produttive,
  - e. imposta sul valore degli immobili all'estero,
  - f. imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero,
  - g. imposta sul valore aggiunto;
- **Sugli atti del procedimento di accertamento.** È consentito il pagamento per le sole imposte (senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori) notificate su:
  - a. avvisi di accertamento,
  - b. avvisi di rettifica e di liquidazione,
  - c. atti di recupero;
- **Sui carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea.** Si applicano gli stessi principi della cd “rottamazione ter” per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (ma con alcune deroghe);
- **sulle controversie tributarie.** Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione;
- **sulle imposte di consumo.** Per i debiti tributari a titolo di imposta di consumo, maturati fino al 31 dicembre 2018, la cui sentenza non sia ancora passata in giudicato, viene consentito il versamento di un importo pari al 5% dell'imposta dovuta, senza interessi né sanzioni.

## Regolarizzazione di periodi d'imposta precedenti (art. 7)

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

## Dichiarazione integrativa speciale (art. 9)

Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato.

In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro. Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato in



unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

La procedura della dichiarazione integrativa “non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”.

## **Fatturazione elettronica (art. 10)**

Subentra dal 1° gennaio 2019 l'obbligo tout-court (non più prorogabile) di fatturazione elettronica. Tale norma “chiude” definitivamente il percorso di avvicinamento intrapreso dal legislatore già a partire dal luglio 2016, ovvero da quando l'Agenzia delle Entrate inizia a mettere “a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche”.

Dal 2017, invece, la fatturazione elettronica diventa un'opzione a tutti gli effetti percorribile dai soggetti titolari di partita Iva (pena sanzioni in caso di omissione della trasmissione o di trasmissione di dati incompleti, una volta manifestata la volontà di avvalersi dello strumento informatico).

Veniamo così al presente Decreto fiscale con l'introduzione dell'obbligo generale di trasmissione telematica delle fatture a partire da gennaio 2019.

Vengono comunque previsti, per la durata del primo semestre gennaio-giugno 2019:

- l'azzeramento delle sanzioni a condizione che la fattura sia emessa in modalità elettronica “entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto” in riferimento allo stesso periodo (mensile/trimestrale);
- la riduzione delle sanzioni dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di cui al punto precedente ed “entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”.

## **Semplificazione in tema di emissione e annotazione delle fatture (artt. 11 e 12)**

Viene introdotta dal 1° luglio 2019 la possibilità di invio tardivo della fattura elettronica, ovvero entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Inoltre, ai fini della corretta liquidazione dell'Iva la fattura dovrà essere in ogni caso ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo.

## **Giustizia tributaria digitale (art. 16)**

Viene introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'obbligo del processo tributario telematico. Ciò significa che gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali saranno notificati e depositati esclusivamente con modalità telematiche. Non sarà cioè più possibile – se non per i soggetti in giudizio senza assistenza – optare per le tradizionali modalità “cartacee”.

La partecipazione delle parti all'udienza pubblica potrà inoltre avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un



collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione.

## **Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17)**

È questa una norma che farà compiere un salto "evolutivo" in più al processo di fatturazione elettronica. Cioè: a decorrere dal 1° gennaio 2020 subentrerà l'obbligo non solo di fatturare in modalità elettronica, ma anche di "memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri". Questo consentirà in pratica di eliminare alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini oltre che di esercitare un controllo maggiore (ma meno invasivo) da parte dell'Agenzia delle Entrate. Però attenzione: lo stesso obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, viene anticipato al 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti con un volume d'affare superiore a 400.000 euro.

## **Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 25)**

L'articolo modifica l'articolo 22-bis del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), eliminando il limite di organico superiore alle 100 unità e prorogando l'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo e purché l'impresa presenti piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

## **Disposizioni finanziarie (art. 26 e annesso Elenco 1)**

L'articolo 26 del DL riporta la composizione e l'allocazione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dalle diverse misure. Essenzialmente, le risorse economiche deriveranno dalle maggiori entrate, attese dai provvedimenti di cosiddetta "pace fiscale", dall'acquisizione di "conti residui" e dalla riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (per 300 milioni), e dalla riduzione dei programmi di spesa dei Ministeri.

Nell'Elenco 1, allegato al DL, vengono riportate le riduzioni imputate a ciascun Ministero, fino alla concorrenza di complessivi 589,2 milioni di euro, quindi dettagliate le missioni e i programmi interessati dai tagli. Ed è proprio su questo che sta montando la polemica: sui 50 milioni sottratti alla voce "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" per la missione denominata "Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali"; per i 19 sottratti alle politiche per il lavoro e i 5 al terzo settore; per l'ulteriore risparmio operato nei confronti degli italiani nel mondo, che già nel passato hanno visto ridursi le risorse loro destinate; per i 5 milioni sottratti alla cooperazione allo



sviluppo e per tutti e 29 sottratti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dei circa 590 milioni complessivi, infatti, quasi 470 sono a carico del Ministero dell'Economia, 29 milioni di tagli per l'Istruzione e la Ricerca, 24 milioni di dotazioni in meno per il Lavoro, 17 per l'Interno, 14 per la Difesa. A contribuire di meno il Mise con 9 milioni e la Giustizia con 11 milioni.

### CONSIGLIO DEI MINISTRI

[Comunicato stampa n. 24 del 20 ottobre 2018](#)

#### Decreto Fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha riesaminato e approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Il testo contiene una formulazione delle disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale già presente nel decreto al fine di evitare dubbi interpretativi sul relativo ambito di applicazione. Si è ritenuto poi opportuno inserire nel testo del suddetto decreto-legge la norma relativa alla cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale già approvata nello scorso Consiglio dei Ministri nell'ambito delle norme di semplificazione. È emersa la volontà politica di procedere, in sede di conversione del decreto-legge, alla presentazione di ulteriori norme relative alla cosiddetta "pace fiscale" in presenza di situazioni economiche di particolare difficoltà.

[Comunicato stampa n. 23 del 15 ottobre 2018](#)

#### Decreto Fiscale

##### Disposizioni urgenti in materia fiscale (decreto-legge)

*Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale. Di seguito alcune tra le principali misure previste.*

**Rottamazione TER.** Si prevede, per chi aveva già beneficiato della rottamazione bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l'anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

**Stralcio dei debiti fino 1000 euro.** Si prevede la cancellazione automatica di tutti i debiti con il fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.

**Definizione agevolata.** Sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il fisco. In particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea; delle controversie tributarie nei confronti dell'Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo.

**Fatturazione elettronica.** Si mantiene l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

**Semplificazione per emissione fatture.** Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell'ottica della semplificazione viene abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.



**IVA.** Si prevede che il pagamento dell'Iva scatti al momento in cui la fattura viene incassata.

**Giustizia tributaria digitale.** Si favorisce il processo telematico anche per la giustizia tributaria.

**Trasmissione telematica dei corrispettivi.** Oltre all'obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l'obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell'Agenzia delle entrate. L'obbligo parte per chi ha un volume d'affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.

## SEMPLIFICAZIONE

### Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili (decreto-legge)

*Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili. Di seguito alcune tra le principali misure previste.*

#### 1. MISURE PER IL LAVORO

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

- CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale – si consente la proroga degli ammortizzatori sociali per il 2018 e 2019 per le imprese con più di 100 dipendenti, che abbiano problemi occupazionali. La cassa integrazione può essere concessa per 12 mesi per riorganizzazione aziendale e sei mesi per il caso di crisi;
- trattamento di mobilità in deroga – il trattamento di mobilità in deroga è concesso per 12 mesi a favore di quei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 a condizione che a questi lavoratori siano applicate misure di politica attiva. La stessa misura si applica ai i lavoratori dell'area di Termini Imerese e Gela che godono di tale trattamento dal 2016.
- riforma della governance dell'Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal);
- abolizione del libro unico del lavoro;
- semplificazione del rapporto biennale del personale;
- semplificazione in materia di imprese dello spettacolo;
- semplificazione del deposito dei contratti collettivi;
- semplificazione in materia di appalti;
- semplificazione della gestione separata.

#### 2. MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

- semplificazione per le imprese agro-alimentari,
- riduzione oneri per le start-up, le piccole e medie imprese innovative e gli incubatori;



- riduzione di oneri informativi e obblighi delle imprese;
- snellimento delle procedure per la costituzione di società di capitali;
- definizione dei registri distribuiti (blockchain) e sostegno, con un fondo di venture capital con Cassa Depositi e Prestiti, alle startup innovative che investono in questa tecnologia;
- incentivazione utilizzo strumenti di notificazione telematica;
- norma “Bramini” – si introducono norme a tutela di chi ha debiti nei confronti delle banche ma vanta crediti nei confronti dello Stato;
- disposizioni per favorire la circolazione degli immobili oggetto di donazione;
- esenzioni in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca;
- RC auto equa sul territorio – Per realizzare una RC auto equa, con canoni differenziati rispetto al territorio, si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un altro.

### **3. SALUTE**

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

- transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica;
- commissariamento delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario (viene prevista l’incompatibilità della figura del commissario con qualsiasi altro incarico istituzionale presso la Regione);
- istituzione della Anagrafe nazionale vaccini, con l’obiettivo di monitorare i programmi vaccinali sul territorio;
- istituzione del fondo per la riduzione delle liste d’attesa.

### **4. TAGLIO AGLI SPRECHI E AI COSTI DELLA POLITICA**

Si riducono i costi della politica nelle Regioni a statuto ordinario, speciale e nelle province autonome, mediante il calcolo contributivo dei vitalizi derivanti da mandato elettivo regionale. Inoltre, si prevede il blocco del trasferimento dei fondi per i vitalizi alle regioni che non ne prevedano l’abolizione.

### **5. ALTRE MISURE**

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

- Ferrovie dello Stato – si autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2018 per finanziare la parte servizi 2016/2021, del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato. Per la parte investimenti 2017/2021, invece, si prevede la spesa di 600 milioni per il 2018;
- fondo di garanzia FSC – nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono assegnati 735 milioni di euro per il 2018;
- Genova – sono stanziati ulteriori fondi per Genova. Per la ristrutturazione dell’Autotrasporto 10 milioni di euro per il 2018 e 15 milioni per l’adeguamento dei porti.
- missioni internazionali di pace – il fondo per le missioni di pace è incrementato in modo da garantirne la copertura finanziaria per tutto il 2018.